SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Ameno e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008.

Revoca del «grande evento» relativo al «Forum universale delle culture 2013 nella città di Napoli» . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, terza e quarta tranche . . . . Pag. 7

DECRETO 25 febbraio 2008.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, prima e seconda tranche . . . . Pag. 8

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, undicesima e dodicesima tranche. Pag. 12

Ministero della salute

DECRETO 17 dicembre 2007.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1º febbraio 2008.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 25 febbraio 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 42850) . . . . Pag. 16

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 28 novembre 2007.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baranello in provincia di Campobasso. Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'«Anno europeo delle pari opportunità per tutti», nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 21

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di Europa 2007: «100 anni di scautismo», nel valore di € 0,60 e € 0,65 (foglietto € 1,25). Pag. 22

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario dell'istituzione della «Scuola superiore dell'economia e delle finanze», nel valore di € 2,80 . . . . Pag. 23

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 70º anniversario degli «Studi cinematografici di Cinecittà», in Roma, nel valore di € 0,65. Pag. 24

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di «Duccio Galimberti», in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita, nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 25

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60 . . . . Pag. 26

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Agri 2000 soc. coop.», a condurre prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui con prodotti fitosanitari . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia - Consob

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione. Pag. 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kelowna (Canada) . . . . Pag. 47

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Blumenau (Brasile) . . . . Pag. 47

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria . . . . Pag. 47

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Saint Maur International School» Yokohama - Giappone. Pag. 48

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili . . . . Pag. 48

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelcivita (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, a. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa La Ragione è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a nonna di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelcivita (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 gennaio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4030/2008/Area II del 28 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelcivita (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa La Ragione.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Ameno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Ameno (Novara) ed il sindaco nella persona della signora Micaela Gerardi;

Considerato che, in data 5 gennaio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ameno (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Marco Baldino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ameno (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Micaela Gerardi.

Il citato amministratore, in data 5 gennaio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 906/08 Area II del 26 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ameno (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Marco Baldino.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Anzio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 sono stati eletti il consiglio comunale di Anzio (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Candido De Angelis;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario De Meo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anzio (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Candido De Angelis.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anzio (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario De Meo.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01646

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 15 febbraio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8504/2008 Area 2ª EE.LL. del 15 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Paterno Calabro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Eufemia Tarsia.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01645

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008.

Revoca del «grande evento» relativo al «Forum universale delle culture 2013 nella città di Napoli».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006, recante «delega di funzioni al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione del Forum universale delle culture 2013 quale «grande evento»;

Vista la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2008, n. 3561, recante «disposizioni per lo svolgimento del grande evento «Forum universale delle culture Napoli 2013»;

Vista la nota del 1º febbraio 2008 con la quale il comune di Napoli ha considerato inaccettabile l'attribuzione della gestione ed organizzazione delle manifestazioni ad un soggetto diverso dal capo dell'amministrazione comunale, siccome invasiva delle proprie competenze, e lesiva dell'autonomia riconosciuta al medesimo ente comunale;

Considerato, inoltre, che il comune di Napoli ha rappresentato di essersi già dotato di un'articolata struttura con la partecipazione delle istituzioni cittadine e degli esponenti della società civile, cui sono affidati compiti di proposta, valutazione e monitoraggio sulle iniziative connesse al grande evento per la realizzazione delle sinergie necessarie fra tutti i soggetti competenti;

Vista la nota del 1º febbraio 2008 con la quale la regione Campania, condividendo le osservazioni del comune di Napoli, ha negato l'intesa sul testo dell'ordinanza di protezione civile finalizzato a disciplinare lo svolgimento del grande evento;

Tenuto conto che alla luce delle valutazioni espresse dal comune di Napoli e condivise dalla regione Campania sono venute meno le ragioni che avevano giustificato la necessità di dichiarare il grande evento con la conseguente adozione di un assetto normativo straordinario e derogatorio finalizzato ad assicurare il regolare

svolgimento della manifestazione, dovendosi evincere da quanto rappresentato che i predetti enti territoriali intendono affrontare l'organizzazione dell'evento nel rispetto delle competenze ordinarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, è revocata la dichiarazione di grande evento denominata «Forum universale delle culture 2013» adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri
RUTELLI

08A01525

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Ischia, in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale sono stati da ultimo prorogati, fino al 31 dicembre 2007, gli stati di emergenza in relazione all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;

Considerato che le predette dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 21 dicembre 2007 del Presidente della regione Campania - Commissario delegato, nella quale si chiede di prorogare gli stati d'emergenza nel territorio della predetta regione in relazione ai sopra descritti contesti di criticità in atto;

Vista la nota del 24 gennaio 2008 con cui la struttura commissariale per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ai sensi delle ordinanze di protezione civile numeri 3564/2006, 3484/2005 e 3532/2006 ha fornito una relazione concernente lo stato di attuazione delle iniziative programmate per contrastare i contesti di criticità in rassegna;

Considerato che le attività dirette al superamento dei fenomeni calamitosi di cui trattasi sono tuttora in corso di completamento, con conseguente necessità di consentirne la prosecuzione per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto che le predette situazioni emergenziali persistono, e che quindi ricorrono, nelle fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, sono prorogati, fino al 30 giugno 2008, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, all'evento franoso verificatosi il 30 aprile 2006 nella frazione Pilastri nel territorio del comune di Ischia, in provincia di Napoli, nonché al grave movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01526

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º dicembre 2007 e scadenza 1º dicembre 2014, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.136 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 2008, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º dicembre 2007 e scadenza 1º dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º dicembre 2007 e scadenza 1º dicembre 2014, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 28 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01556

DECRETO 25 febbraio 2008.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.136 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° febbraio 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2008 e l'ultima il 1° febbraio 2011.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 febbraio 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 3 marzo 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 31 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01557

DECRETO 25 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.136 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 24 settembre, 23 ottobre, 21 dicembre 2007 e 25 gennaio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° febbraio 2018, fino all'importo massimo di nominali

2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 27 agosto 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 agosto 2007.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 agosto 2007 entro le ore 11 del giorno 28 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 27 agosto 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 agosto 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 agosto 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01558

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 14 dicembre 2006, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale»;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» che individua, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le patologie per le quali è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale in quelle indicate nell'elenco approvato con decreto 15 dicembre 1994 dal Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che ha ricompreso l'Assistenza termale nel livello di assistenza: Assistenza distrettuale;

Visto l'art. 4-*bis* della legge 15 giugno 2002, n. 112 che istituisce una apposita commissione per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 febbraio 2004 di istituzione della predetta commissione;

Vista la nota 12 ottobre 2005 protocollo n. 25775/DGPROG/1.P con cui il Ministro della salute, preso atto dei compiti che il citato art. 4-*bis* della legge n. 112/2002 assegna alla Commissione, manifesta l'opportunità che dell'aggiornamento del decreto ministeriale 22 marzo 2001 recante «Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale» sia investita la commissione stessa;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2006 di proroga, fino al 31 dicembre 2007, del termine previsto dall'articolo unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 13 dicembre 2005 relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Preso atto che la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, istituita, ai sensi art. 4-*bis* della legge n. 112/2002, con decreto ministeriale 25 febbraio 2004, cui era stato affidato il compito di formulare la proposta in merito alle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha concluso il suo mandato senza addivenire alla formulazione della proposta e che di tale compito sarà incaricata la nuova Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza il cui decreto istitutivo è in corso di perfezionamento;

Decreta:

1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2008, il termine previsto dall'art. unico del decreto del Ministro della sanità 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006, relativo all'individuazione delle patologie per le quali, a sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 29

08A01562

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° febbraio 2008.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2008, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da €	a €	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2008, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2007, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, é stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45 % per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 184

08A01555

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 42850).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite massimo di spesa di € 45.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 40940 del 15 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 3-*ter*, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,

n. 248, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2007, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2008;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 523, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, relativamente all'anno 2008, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 così ripartiti:

€ 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

€ 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2008. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A01601

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 novembre 2007.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Baranello in provincia di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE

PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» pub-

blicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, 141, 157, comma 2, e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Considerato che l'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise, con nota n. 2039 del 5 febbraio 2002, indirizzata al comune di Baranello, all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, alla provincia di Campobasso, ha trasmesso la proposta di vincolo paesaggistico dell'intero territorio comunale di Baranello in provincia di Campobasso, il cui perimetro è delimitato dai confini amministrativi dei: Busso, Vinchiaturo, Spinete e Colle D'Anchise;

Considerato che la suddetta nota della Soprintendenza è stata inviata anche alla regione Molise - Assessorato all'urbanistica - Beni ambientali;

Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 6974 del 26 maggio 2004, ha inoltrato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;

Considerato che l'area del comune di Baranello, come sopra delimitata, è in larga misura compresa nella zona centrale del Molise, in posizione dominante rispetto alla medio-alta valle del fiume Biferno. Il territorio ha uno sviluppo riferito prevalentemente ad un sistema di colline disposte a semicerchio, caratterizzate da piccole alture con coltivazione a terrazza; tale connotazione è sicuramente l'elemento fisico maggiormente rappresentativo del paesaggio agrario, nel quale i terrazzamenti in pietrame, i ciglionamenti, le sistemazioni idrauliche a difesa dei suoli, sono la testimonianza di un secolare lavoro manuale. Le aree sono prevalentemente coltivate a grano, orzo o foraggio, anche se non mancano piccoli oliveti, distesi sotto forma di filari lungo le pendici ciglionate delle colline oppure vigneti per la sola produzione domestica. Le aree boscate sono costituite prevalentemente da impianti arborei di cerro e roverella. La stretta relazione tra paesaggio agrario e gli insediamenti edilizi, rende straordinari i caratteri ambientali di quest'area. Infatti, all'interno di tale contesto ambientale assume una forte valenza paesaggistica la presenza di circa venticinque contrade, in alcuni casi costituite da piccoli agglomerati edilizi assimilabili a veri e propri borghi dal carattere rurale, ognuno dei quali conserva ancora il proprio volto di terra dalla storia antica, tradizionalmente legata alla civiltà contadina. Tale connotazione è riscontrabile anche all'interno del centro urbano, il quale sembra aver mutuato dalla campagna le matrici edilizie che caratterizzano il tessuto insediativi. L'origine del centro urbano sembra potersi mettere in relazione all'abbandono in epoca alto medievale di un più antico insediamento sannitico posto sul vicino Monte Vairano, denominato «Vairanum», e dal quale sembra aver mutuato il nome. Nel territorio comunale di Baranello sono state individuate quattro zone archeologiche: Galleria Monteverde, Quadri, Sparise e Colle del Medico; va poi segnalata la presenza di una fornace che, per la forma, può ritenersi di epoca ellenistica. La fornace si colloca lungo il pendio che da fonte Canala, presso Monte Vairano, si distende in ripida pendenza verso Baranello. Il nucleo più antico del centro urbano è attestato sul crinale di una collina. L'insediamento, di forma a fuso di acropoli, si compone intorno ai poli principali del Castello, poi trasformato in Palazzo feudale, e della Chiesa di San Michele, costruzioni di rilievo tipologico emergenti dal resto del patrimonio edilizio. L'analisi di tali elementi di aggregazione, conferma l'origine medievale del nucleo più antico, il quale, nel corso dei secoli, si è sviluppato verso la direttrice viaria che da Baranello conduce verso il capoluogo regionale. Il centro urbano è raccolto nella parte alta del paese e presenta le caratteristiche tipiche dei borghi medievali molisani, laddove la residenza è unita agli «annessi agricoli» ed alle stalle; tali caratteristiche edilizie sono ancora evidenti e ben conservate nell'impianto tipologico delle residenze attuali, nelle quali i segni della civiltà contadina sono presenti in maniera significativa, a testimonianza di una generale osservanza della popolazione alla tradizione. L'architettura spontanea del centro, pur influenzata da fattori topografici locali, ha la struttura tipica della casa di pendio con uno schema semplice: l'impianto di base è rettangolare, con tetto a capanna e lo sviluppo in altezza è modesto e solo raramente si raggiungono i tre piani. All'interno del centro urbano si evidenziano, sotto il profilo architettonico, l'antico Palazzo turrito e la chiesa di San Michele Arcangelo, completamente ricostruita dopo il terremoto del 1805 su progetto dell'arch. Campobassano Berardino Musenga. Più in basso, in una piccola piazza, è collocata la monumentale fontana dedicata a Cerere, eretta negli ultimi anni del 1800 su disegno di G. Barone, arricchita da altorilievi in bronzo e da una scultura raffigurante la dea. Nelle immediate vicinanze del cen-

tro rubano sono presenti antiche fornaci per la produzione di materiale laterizio, costruite per lo .più tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, in un periodo di forte sviluppo di questa attività produttiva, la quale ha sempre caratterizzato l'economia di Baranello, unitamente a quella casearia e all'allevamento del bestiame. Fuori dal centro urbano il paesaggio è fortemente connotato dalla presenza di piccole aziende agrarie aggregate in diverse contrade caratterizzate dalla presenza di casali rustici; la tipologia insediativa è generalmente costituita da due piani fuori terra, in muratura di pietra e/o mattoni, copertura con tetto a semplici spioventi a capanna e manto in coppi, prolungato sino a coprire la «copertina», un semplice portico, in più casi costituito da pilastri e archi a tutto sesto in mattoni, dove anticamente i contadini ponevano ad essiccare i prodotti della terra. Lungo il versante della valle del fiume Biferno, anticamente era fiorente l'attività della molitura e della produzione di feltri per uso domestico; tale attività veniva esercitata in diversi mulini o gualchiere poste lungo la rive del fiume; tra questi, in località «Coscia di Ponte», è presente l'antico Mulino Corona, costruzione in pietra la cui origine pare sia precedente al 1872, anno inciso sulla porta d'ingresso, il quale per il suo rilevante interesse storico architettonico e demoetnoantropologico, è stato sottoposto a tutela con decreto ministeriale 13 settembre 1990.

Considerato che l'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Molise, con nota n. 350 del 27 maggio 2002, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del comune di Baranello in data 12 febbraio 2002 e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, rispettivamente sui quotidiani locali «Nuovo oggi MOLISE» in data 13 marzo 2002, «Il Quotidiano del Molise ed. di Campobasso» in data 12 marzo 2002, e sul quotidiano nazionale «La Repubblica», in data 14 marzo 2002;

Considerato che la medesima Soprintendenza, con nota n. 4291 del 29 marzo 2004 ha comunicato che non sono pervenute osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi;

Considerato che con nota n. ST/701/18410 del 26 maggio 2004 la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici la proposta di vincolo formulata dalla competente Soprintendenza unitamente alla documentazione amministrativa e agli elaborati tecnici ad essa allegati;

Considerato che il suddetto Comitato di settore, valutati gli atti, con parere reso nella seduta del 27 maggio 2004, di cui al verbale n. 132, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza in quanto: «attraverso la tutela affidata alla conservazione delle caratteristiche ambientali dell'area nella sua interezza, si tende a conservare un esempio irripetibile di eccezionale interesse paesistico-ambientale, dove la profonda fusione fra natura, architettura e territorio va preservata e tutelata, rispettandone anche le prospettive e le vedute d'insieme».

Considerato che, da quanto sopra esposto, appare indispensabile sottoporre a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte terza, l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

La zona corrispondente all'intero territorio del comune di Baranello in provincia di Campobasso, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte Terza del medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e etnoantropologico del Molise provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Baranello e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 28 novembre 2007

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO

08A01406

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'«Anno europeo delle pari opportunità per tutti», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale. di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2007, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm30x40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13: colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari: foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, una donna con bambino all'interno di una struttura architettonica sfaccettata. Completano il francobollo la leggenda «ANNO EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITÀ PER TUTTI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Divisione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01471

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di Europa 2007: «100 anni di scautismo», nel valore di € 0,60 e € 0,65 (foglietto € 1,25).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2007, due francobolli celebrativi di Europa 2007: 100 anni di scautismo, nel valore di € 0,60 e € 0,65 (foglietto € 1,25).

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 13¼×13: colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro: tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo.

Le vignette sono dedicate al tema comune «100 anni di scautismo» ed entrambe raffigurano:

per il valore di € 0,60 alcuni scout che spingono in acqua una canoa ed altri due che sorreggono ciascuno un'asta di legno con in cima un guidone: sullo sfondo un caratteristico paesaggio ed uno scout di vedetta;

per il valore di € 0,65 un gruppo di scout accampati di notte sulle rive di un fiume che cantano e suonano intorno ad un falò.

Completano ciascun francobollo le leggende «100 ANNI DI SCAUTISMO» ed «EUROPA»; la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,65».

I due francobolli sono raccolti anche in un foglietto, nel valore di € 1,25.

Il foglietto è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; formato: cm 9.6x12: colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: seicentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

Caratteristiche del foglietto: in un riquadro perforato posto al centro del foglietto, sono impressi i due francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 48 e disposti in ordine di valore. Fuori dal riquadro, in alto è riportata la scritta «1907/2007»; Centanni di scautismo un mondo una PROMESSA»; in basso sono riprodotti, al centro, il marchio dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout e il logo della Federazione Italiana dello Scautismo composto dall'acronimo FIS e dai rispettivi loghi dell'AGESCI e CNGEI, e a destra il logo di Poste Italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Divisione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01472

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 50º anniversario dell'istituzione della «Scuola superiore dell'economia e delle finanze», nel valore di € 2,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8 giugno 1999 *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Rias-

setto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'lì giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro. del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo del 50º anniversario dell'istituzione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nel valore di € 2,80.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼: colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari. valore «€ 140,00».

La vignetta raffigura, all'interno di una cornice ovale, la sede della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, in Roma, vista dallo Stadio dei Marmi con alcune statue in primo piano. Completano il francobollo la leggenda «SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 50º ANNIVERSARIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 2,80».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01471

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 70º anniversario degli «Studi cinematografici di Cinecittà», in Roma, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale. di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi). approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003. n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002. n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004. n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999). recante «Rias-

setto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo del 70º anniversario degli Studi Cinematografici di Cinecittà, in Roma, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26: dentellatura: 13×13¼: colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta raffigura, in prospettiva, un particolare dell'ingresso della sede storica degli Studi Cinematografici, in Roma, dove è collocata l'insegna di «CINECITTÀ»; in primo piano a sinistra è rappresentato un regista con una cinepresa. Completano il francobollo la leggenda «70º ANNIVERSARIO DEGLI STUDI CINEMATOGRAFICI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01474

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di «Duccio Galimberti», in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002. n. 137»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004. n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative, per l'anno 2007:

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999). recante «Rias-

setto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro. del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo commemorativo di Duccio Galimberti, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata: formato carta mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13: colori: quattro più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura Duccio Galimberti ritratto a Cuneo il 26 luglio 1943 durante un suo discorso le cui frasi più rappresentative sono parzialmente riportate in basso a destra. Completano il francobollo la leggenda «DUCCIO GALIMBERTI 1906 - 1944», la scritta «ITALIA» ed il valore € 0.60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01475

DECRETO 28 dicembre 2007.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998:

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»:

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002. n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2007 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2007, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2007, un francobollo celebrativo di «Roma Capitale», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13: colori: cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce un acquerello che raffigura una veduta del Foro Romano, delimitata da una cornice lineare a rappresentare i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo la leggenda «ROMA CAPITALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

08A01480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2008.

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Agri 2000 soc. coop.», a condurre prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento alla società «Agri 2000 - Soc. cooperativa» con sede legale in via Indipendenza, 74 - 40121 Bologna, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38270 e n. 38270/A del 1° dicembre 2004;

Vista la nota n. 32917 del 16 marzo 2007 relativa al riconoscimento delle prove di campo ambientali ed ecotossicologiche;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 4-5 giugno 2007 presso la Società «Agri 2000 Soc. cooperativa»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società «Agri 2000 Soc. cooperativa», con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 74, è riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995);

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Concia sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Microbiologia agraria;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Zoologia agraria;
Produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. La società «Agri 2000 soc. coop.» è tenuta a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. La citata Società è altresì tenuta a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 4-5 giugno 2007.

2. La Società «Agri 2000 soc. coop.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA - CONSOB

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

LA BANCA D'ITALIA
E
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo Unico);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale»;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 di attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ed, in particolare, l'art. 11, commi 9, 10, 11 e 16, e l'art. 14 di detto decreto, che modificano la Parte III e il titolo I, capo I, e il titolo II del predetto Testo Unico, in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonché di gestione accentrata;

Visti gli articoli 68, 69, 70, del Testo Unico che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, i sistemi di garanzia e i servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché gli articoli 72, 80 e 81 del Testo Unico, che attribuiscono alla Consob il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, le insolvenze di mercato e i servizi di gestione accentrata;

Visti gli articoli 77 e 82 del Testo Unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob la vigilanza sui sistemi di garanzia, sui servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sui servizi di gestione accentrata per il perseguimento delle finalità di rispettiva competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2, del citato decreto è immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000, «Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del Testo Unico», e successive modifiche ed integrazioni, adottato d'intesa con la Consob;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 22 ottobre 2002, «Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico», adottato d'intesa con la Consob;

Visto il provvedimento del Governatore 30 settembre 2002, «Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210», adottato di intesa con la Consob;

Visto il Regolamento adottato dalla Consob, previa intesa della Banca d'Italia per quanto di competenza, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il titolo II, capo IV (liquidazione delle insolvenze di mercato) e il titolo III (gestione accentrata di strumenti finanziari);

Visto il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24 gennaio 2002 recante «Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari»;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni secondarie sopra richiamate alle modifiche apportate al Testo Unico dal citato decreto legislativo n. 164 del 2007;

Considerate le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti del presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorità d'intesa con l'altra;

Ravvisata l'opportunità di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonché di liquidazione delle insolvenze di mercato e di gestione accentrata e quindi di inserire in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorità;

EMANANO

l'unito provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il Governatore della Banca d'Italia
DRAGHI

Il Presidente della Consob
CARDIA

PARTE I
VIGILANZA REGOLAMENTARE
TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) «decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;

d) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi offerti e agli analoghi sistemi gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;

f) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'art. 72, comma 3, del TUF;

g) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un partecipante a una controparte centrale;

h) «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

i) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata operativa;

j) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

k) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;

l) «gestori dei servizi di mercato»: le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del TUF, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, le società autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

m) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;

n) «liquidatore»: il soggetto partecipante ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del TUF;

o) «liquidazione su base lorda»: l'attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

p) «liquidazione su base netta»: l'attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

q) «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;

r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;

t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto sulla definitività;

u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;

w) «partecipanti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;

x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;

y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;

z) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;

aa) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'art. 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;

bb) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;

cc) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;

dd) «società di gestione»: le società autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

ee) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;

ff) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;

gg) «società di gestione dei sistemi di garanzia»: le controparti centrali e le società di gestione dei fondi di garanzia.

Art. 2.
Definitività

1. I sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini.

2. In particolare, il meccanismo di determinazione del momento di immissione deve garantire che quest'ultimo non preceda:

a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui, secondo le regole del sistema, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, vincolino irrevocabilmente i partecipanti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto sulla definitività a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dai rapporti sottostanti che pregiudichino la vincolatività dell'ordine nel sistema;

b) nei sistemi di garanzia a controparte centrale, il momento in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.

Art. 3.
Requisiti organizzativi delle società di gestione

1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per azioni.

2. Le società di gestione possiedono una struttura organizzativa idonea ad assicurare l'ordinato e continuo funzionamento dei servizi

e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Esse si dotano tra l'altro di:

a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario;

b) procedure decisionali, linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e coerenti;

c) misure e procedure idonee a governare efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate;

d) un efficace sistema di controlli interni che sia idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi gestiti;

e) adeguate politiche e procedure amministrative e contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

f) sistemi informativi adeguati alla complessità, alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

3. Al fine di consentire alla Banca d'Italia e alla Consob di accertare la presenza, al momento dell'avvio dell'operatività dei servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni necessarie e le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75.

Art. 4.

Continuità operativa

1. Le società di gestione adottano politiche e misure idonee ad assicurare la continuità dei servizi e dei sistemi e definiscono un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscano direttamente le società o loro controparti rilevanti. Nell'Allegato 1 sono riportate le linee guida a cui le società di gestione si attengono per la realizzazione dei presidi per la continuità operativa.

Art. 5.

Esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale

1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano:

a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni;

b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi;

c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata e una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo;

d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate.

2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi assegnati al-l'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e patrimoniale del fornitore.

3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:

a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni;

b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;

c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Banca d'Italia e alla Consob l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Art. 6.

Antiriciclaggio

1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione - in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi ai propri servizi e sistemi.

Art. 7.

Criteri generali per la gestione

1. Le società di gestione informano la propria attività a principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano adeguate misure di contenimento dei rischi a fronte delle attività svolte, assicurano elevati livelli di trasparenza e l'ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti nonché dell'avvio di nuovi servizi, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Art. 8.

Interventi di vigilanza

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere alle società di gestione l'adozione di specifiche misure idonee a garantire l'ordinato, sicuro, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi indicati negli articoli 68, 69, 70 e 80 del TUF.

TITOLO II

SERVIZIO DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I

Disciplina delle società di gestione accentrata

Art. 9.

Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

1. Le società di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi ai servizi gestiti;

c) promozione dell'immagine della società di gestione accentrata e del servizio gestito e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo di quest'ultimo;

d) effettuazione di operazioni di prestito titoli in nome e per conto di terzi;

e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.

2. Le società di gestione accentrata possono svolgere inoltre i servizi di liquidazione alle condizioni e secondo le modalità previste nella Parte I, Titolo III. In questo caso, oltre alle attività previste nel comma 1, le società di gestione accentrata possono svolgere anche le attività connesse e strumentali all'attività di liquidazione indicate all'art. 42, comma 1.

3. Le società di gestione accentrata possono assumere partecipazioni al capitale di società, italiane o estere:

a) che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi 1 e 2;

b) di gestione accentrata di strumenti finanziari;

c) che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia.

Art. 10.

Risorse finanziarie minime

1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata è di 5 milioni di euro.

2. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione accentrata che svolgono anche le attività previste dall'art. 9, comma 2, è di 12,5 milioni euro.

3. Le società si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

4. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività, le società di gestione accentrata sono tenute ad istituire un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, è costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del capitale sociale.

CAPO II

Disciplina del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari

Art. 11.

Categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata

1. Sono ammessi al servizio i seguenti strumenti finanziari:

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;

f) qualsiasi altro valore mobiliare, di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del TUF, non compreso nelle precedenti lettere.

2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lettera *a)*, emessi da banche popolari, sono ammessi alla gestione accentrata con gli effetti previsti dall'art. 26.

Art. 12.

Categorie di soggetti ammessi alla gestione accentrata

1. Possono essere ammessi al servizio, in qualità di intermediari, i seguenti soggetti:

a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'art. 1, comma 2, del TUB;

b) le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lettera *h)* del TUF;

c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lettera *o)*, del TUF, fatto salvo quanto previsto all'art. 36, comma 2, del TUF;

d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del TUF;

e) le società o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da società controllate attraverso partecipazione azionaria;

f) le banche centrali;

g) i soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano;

h) le società di gestione accentrata, le società di gestione dei fondi di garanzia della liquidazione e le controparti centrali limitatamente alle attività indicate negli articoli 69, comma 2, e 70 del TUF;

i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del TUB, limitatamente all'attività prevista dall'art. 1, comma 5, lettere *c)* e *c)* bis, del TUF;

j) Poste Italiane S.p.A.;

k) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

l) il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Possono essere ammessi al servizio, in qualità di emittenti, i soggetti che emettono gli strumenti finanziari indicati nell'art. 11.

3. L'ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla verifica, da parte delle società di gestione accentrata, della capacità, da parte degli stessi soggetti, di rispettare la condizione di cui all'art. 33, comma 2.

Art. 13.

Sospensione ed esclusione dei soggetti ammessi

1. Le condizioni e le modalità di esclusione e sospensione dei soggetti ammessi ai sensi dell'art. 12 sono stabilite dalle società di gestione accentrata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 81, comma 2, del TUF, fermo restando che le società di gestione escludono dal servizio:

a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'art. 20 del TUF o dall'elenco allegato all'albo;

b) le società di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'art. 35 del TUF;

c) le banche cancellate dall'albo previsto dall'art. 13 del TUB o che cessano definitivamente di prestare servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione;

d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;

e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'art. 107 del TUB.

2. Le società di gestione accentrata possono adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al soggetto sospeso o escluso.

Art. 14.

Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con le società di gestione accentrata

1. I contratti che disciplinano i rapporti tra le società di gestione accentrata e, rispettivamente, emittenti e intermediari, devono contenere:

a) l'esplicito riferimento al TUF, al decreto euro e al presente provvedimento;

b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla società di gestione accentrata, nonché le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) le modalità e i termini di recesso dal contratto.

Art. 15.

Convenzioni stipulate dalle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata stipulano, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da società o enti di diritto estero, per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei su indicati strumenti finanziari, nonché per le modalità di esercizio dei relativi diritti.

Art. 16.

Immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata

1. Sono immessi nella gestione accentrata gli strumenti finanziari:

a) emessi dai soggetti di cui all'art. 12, comma 2, che rispettano la condizione prevista all'art. 33, comma 2;

b) liberamente trasferibili e interamente liberati;

c) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari:

- muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
- completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;
- pervenuti alla società di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso;

d) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;

e) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;

f) muniti, qualora nominativi e non dematerializzati, della girata alla società di gestione accentrata con la formula prevista dall'art. 17, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla società di gestione accentrata stessa.

Gli strumenti finanziari che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera *b)* possono essere immessi nella gestione accentrata qualora ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in conformità dei criteri stabiliti all'art. 35 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nella gestione accentrata. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari è mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della società di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, lettera *a)*.

3. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 11, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto euro.

4. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 11 non aventi le caratteristiche previste dal precedente comma 3, sono immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto euro, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) siano negoziati o destinati alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente;

b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e comma 2, l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, ovvero sia incluso nell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

c) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro.

5. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 11 con caratteristiche diverse da quelle previste dai precedenti commi 3 e 4 possono essere immessi nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

6. Salvo il disposto del comma 5, il comma 4 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 4.

Art. 17.

Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari non dematerializzati alle società di gestione accentrata

1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alle società di gestione accentrata è effettuata con la seguente formula: «Alla società di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

2. In caso di trasferimento alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli è apposta la seguente formula: «Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta».

3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalle società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 88, comma 3, del TUF.

Art. 18.

Comunicazioni delle società di gestione accentrata agli emittenti

1. Le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del TUF, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati ad esse girati; comunicano altresì le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi non dematerializzati messi a disposizione per ritiri tramite intermediario.

2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 19.

Legittimazione alle procedure di ammortamento

1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del TUF, le società di gestione accentrata sono legittimate a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da esse custoditi e a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati.

Art. 20.

Cautele e garanzie a favore degli investitori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 4, le società di gestione accentrata sono tenute a stipulare polizze con una o più compagnie assicurative per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attività.

2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della società o durante il trasporto da detti locali, le società di gestione accentrata provvedono a:

a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema di gestione accentrata e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;

b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti;

c) stipulare polizze con una o più compagnie assicurative;

d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;

e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuità elaborativa.

3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi dei commi precedenti e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura le società di gestione accentrata informano annualmente la Consob e la Banca d'Italia.

Art. 21.

Richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea

1. Ai fini del rilascio della certificazione prevista dagli articoli 85, comma 4, del TUF e 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto euro i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente:

a) il nominativo del richiedente;

b) la quantità degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione;

c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;

d) il termine di efficacia della certificazione;

e) il luogo e la data della richiesta;

f) la firma o altra indicazione idonea a identificare univocamente il richiedente.

2. Quando si intende esercitare il diritto d'intervento in assemblea, non si dà luogo a certificazione e l'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea prevista dall'art. 2370, comma 2, del codice civile.

3. La richiesta di comunicazione per l'intervento in assemblea deve contenere gli elementi indicati al comma 1 per la certificazione, nonché la data e il tipo dell'assemblea.

4. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione o di comunicazione per l'intervento in assemblea è il titolare degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata.

5. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del TUF, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del TUF, salvo convenzione contraria, è il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni relativa responsabilità.

6. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, è il custode.

7. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere la certificazione spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annoterà in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.

Art. 22.

Rilascio delle certificazioni

1. Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 21, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili la certificazione e rende indisponibili le corrispondenti quantità di strumenti finanziari fino a quando la certificazione non gli sia restituita o non sia più idonea a produrre effetti.

2. La certificazione è redatta in conformità all'Allegato 2 del presente provvedimento.

3. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario consegna una copia recante la dizione «duplicato» e ne informa senza indugio l'emittente.

4. Gli intermediari conservano, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 3.

Art. 23.

Comunicazione per l'intervento in assemblea

1. L'intermediario effettua la comunicazione per l'intervento in assemblea in conformità alle proprie scritture contabili risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma 2, ovvero dalle registrazioni di operazioni di trasferimento fra conti tenuti dal medesimo intermediario.

2. La comunicazione per l'intervento in assemblea contiene le informazioni indicate nell'Allegato 2 del presente provvedimento. Essa produce i medesimi effetti del deposito, quando statutariamente previsto, o della presentazione della certificazione per la partecipazione in assemblea e costituisce adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 89, comma 1, del TUF e 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto euro.

3. La comunicazione per l'intervento in assemblea è effettuata dall'intermediario entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 21 ovvero entro il più lungo termine intercorrente tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto dell'emittente per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del codice civile, o, se lo statuto non preveda tale preventivo deposito, l'orario previsto per l'inizio dell'assemblea. Copia della comunicazione è messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione.

4. Quando lo statuto dell'emittente non vieta di ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'assemblea abbia avuto luogo, l'intermediario che ha effettuato la comunicazione ai sensi del comma 1 comunica senza indugio all'emittente l'eventuale trasferimento, in tutto o in parte, dei corrispondenti strumenti finanziari operato prima dello svolgimento dell'assemblea, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione per l'intervento in assemblea precedentemente effettuata.

5. L'intermediario conserva, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle comunicazioni per l'intervento in assemblea effettuate.

Art. 24.

Segnalazioni degli intermediari agli emittenti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, le segnalazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del TUF e 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari segnalano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari segnalano altresì agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nella gestione accentrata a seguito dell'esercizio di facoltà di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere segnalati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata se diversi dai richiedenti le certificazioni o le comunicazioni per l'intervento in assemblea.

2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari segnalano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nei conti previsti dagli articoli 34 e 35 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione.

3. Nel caso di ritiro dalla gestione accentrata di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art. 87, comma 3, del TUF.

Art. 25.

Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti

1. Ai sensi degli articoli 87 e 89 del TUF, e dell'art. 31, comma, 1, lettera *c)*, del decreto euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalle società di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 24.

2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalle società di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità dei certificati immessi nella gestione accentrata con l'intestazione alla società di gestione accentrata completata dall'indicazione «ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dalla gestione accentrata per ritiro, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantità evidenziando che trattasi di strumenti finanziari già girati o intestati alla società di gestione accentrata.

4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dalla gestione accentrata l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.

5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi degli articoli 23 e 24 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali è stata rilasciata la certificazione o effettuata la comunicazione per l'intervento in assemblea previste dall'art. 21, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facoltà di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantità degli strumenti finanziari.

6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 87 del TUF e dell'art. 34 del decreto euro, indicando,

in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantità degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo.

7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorità di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari è effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo.

Art. 26.

Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi da banche popolari

1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'art. 11, comma 1, lettera *a)* emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali è riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati.

2. L'esibizione delle certificazioni o l'effettuazione delle comunicazioni per l'intervento in assemblea è presupposto per l'iscrizione nel libro soci, ovvero per l'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui agli articoli 23 e 24 sono eseguite in conformità alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attività delle banche popolari.

Art. 27.

Tenuta dei conti delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata aprono un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nella gestione accentrata. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantità emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi.

2. Le società di gestione accentrata aprono per ciascun intermediario conti distinti di proprietà e di terzi, ad eccezione dei soggetti previsti all'art. 12, lettera *d)*, per i quali aprono esclusivamente conti di terzi. Nei su indicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito.

3. Le società di gestione accentrata:

a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;

b) nel caso di operazioni sul capitale registrano separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti;

c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvedono, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle su indicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche.

Art. 28.

Strumenti finanziari di proprietà delle società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata accendono uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di loro proprietà non affidati in amministrazione agli intermediari.

2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso le medesime società di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene:

a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantità o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari;

b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni.

Art. 29.

Tenuta dei conti degli intermediari

1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilità per il trasferimento.

2. Per gli strumenti finanziari di proprietà, gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti.

Art. 30.

Registrazione dei movimenti contabili

1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, le società di gestione accentrata comunicano agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti.

2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni:

a) data di effettivo regolamento;

b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari;

c) quantità o valore nominale degli strumenti finanziari;

d) segno dell'operazione.

Art. 31.

Quadratura dei conti presso le società di gestione accentrata

1. Le società di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verificano che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprietà e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'art. 28 coincida con il saldo di ciascuna emissione o con l'analogo saldo relativo agli strumenti finanziari detenuti presso altre società di gestione o soggetti esteri che svolgono funzioni analoghe. Effettuata tale verifica le società di gestione accentrata inviano agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantità di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonché le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza.

Art. 32.

Quadratura dei conti presso gli intermediari

1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata o la somma dei saldi dei conti di proprietà presso le società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso le società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.

Art. 33.

Modalità delle comunicazioni

1. Le comunicazioni previste all'art. 23 e le segnalazioni previste all'art. 24 sono trasmesse agli emittenti mediante collegamenti informatici.

2. Le comunicazioni da e con le società di gestione accentrata, relativamente al servizio di gestione accentrata, avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalità indicati dalle medesime società di gestione.

Art. 34.

Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari

1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data dell'iscrizione;

b) specie degli strumenti finanziari;

c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione;

e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo è anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata;

f) quantità degli strumenti finanziari;

g) titolare degli strumenti finanziari;

h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

i) eventuale data di scadenza del vincolo.

2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari.

3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nella gestione accentrata retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso.

Art. 35.

Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del decreto euro l'intermediario può accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni:

a) data di accensione del conto;

b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;

d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;

e) titolare degli strumenti finanziari;

f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

g) eventuale data di scadenza del vincolo.

Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.

2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto.

3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del TUF, diverso da quello presso il quale è aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni è subordinata al consenso di quest'ultimo.

Art. 36.

Gestione accentrata dei titoli di Stato

1. Le disposizioni dell'art. 12 e dell'art. 14, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonché quelle degli articoli dal 27 al 35 costituiscono anche modalità di applicazione delle norme richiamate dall'art. 39, comma 1, del decreto euro.

2. La quadratura prevista dall'art. 31 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 37.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati

1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l'emittente le società di gestione accentrata:

a) annullano gli strumenti finanziari;

b) registrano sui conti previsti dall'art. 27, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti;

c) spediscono gli strumenti finanziari all'emittente.

2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne dà comunicazione alle società di gestione accentrata per la registrazione nei conti.

Art. 38.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati

1. Per l'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, gli intermediari, dalla data prevista dall'art. 37, comma 1:

a) verificano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni dei clienti, al ripristino dei requisiti;

b) registrano per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza;

c) annullano gli strumenti finanziari, li spediscono all'emittente per la verifica dell'autenticità, dandone comunicazione alle società di gestione accentrata, ed evidenziano sul conto di cui alla precedente lettera *b)* la non disponibilità degli stessi fino alla verifica della loro autenticità.

2. Verificata tempestivamente l'autenticità degli strumenti finanziari, l'emittente ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'art. 27, comma 1, per l'apertura del conto. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.

3. Limitatamente all'immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR rappresentate dal certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, a far tempo dalla data convenuta dall'emittente e dalla società di gestione accentrata:

a) l'intermediario, al quale il partecipante all'OICR ha richiesto la registrazione delle proprie quote o azioni in un conto a lui intestato, richiede all'ente emittente la verifica dei diritti corrispondenti alle quote o azioni da registrare nel conto, comunicandogli tutti i dati richiesti da quest'ultimo ai fini di detta verifica;

b) l'ente emittente, effettuata la verifica di cui alla precedente lettera *a)*, ne dà comunicazione alla società di gestione accentrata ed alla banca depositaria. La società di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. L'intermediario procede alla registrazione dei diritti corrispondenti alle quote o azioni del partecipante all'OICR nel conto a quest'ultimo intestato. La banca depositaria procede all'annullamento del certificato cumulativo e alla contestuale formazione di un nuovo certificato cumulativo rappresentativo delle quote o azioni non ancora dematerializzate, se esistenti.

Art. 39.

Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione

1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclu-

sione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 27, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi.

2. Limitatamente all'immissione in regime di dematerializzazione delle quote o azioni di OICR di tipo aperto, prima dell'inizio dell'offerta l'emittente comunica alla società di gestione accentrata la data d'inizio dell'offerta e le modalità di regolamento delle operazioni di emissione e rimborso. L'emittente comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare degli strumenti finanziari emessi in ciascuna giornata e gli intermediari ai quali accreditarli; all'inizio dell'emissione, per l'apertura del conto, l'emittente comunica altresì le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e, in ogni caso, il codice identificativo e gli eventuali diritti connessi.

Art. 40.

Cessazione dei presupposti della dematerializzazione

1. Al cessare delle condizioni previste dall'art. 16, commi 3 e 4, e nell'ipotesi del comma 5 dello stesso art. 16, gli emittenti possono sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di esse l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione.

TITOLO III
SERVIZI DI LIQUIDAZIONE
CAPO I
Disciplina della società di gestione dei servizi di liquidazione

Art. 41.

Società di gestione

1. L'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente ad una società che esercita l'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

Art. 42.

Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione può svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei servizi di liquidazione:

a) gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;

b) gestione dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, nonché dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, purché ciò non comporti l'assunzione in proprio delle operazioni da regolare;

c) concessione di finanziamenti, anche infragiornalieri in euro o valuta estera, nonché in strumenti finanziari, da concedere ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, sulla base di adeguate garanzie e con lo scopo di consentire ai soggetti medesimi di regolare le rispettive posizioni;

d) gestione di conti in euro e in valuta aperti dai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, nel rispetto della riserva di raccolta del risparmio tra il pubblico disciplinata dall'art. 11 del Testo Unico bancario.

2. La società di gestione dei servizi di liquidazione può assumere partecipazioni al capitale di:

a) società che svolgono in via esclusiva o principale le attività previste nei commi precedenti;

b) società di gestione di servizi di liquidazione esteri;

c) società che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia, italiane o estere.

Art. 43.

Risorse finanziarie minime

1. Il capitale minimo versato ed esistente della società di gestione dei servizi di liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

2. La società si dota di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

Art. 44.

Procedura autorizzativa

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza la società richiedente alla gestione dei servizi di liquidazione dopo avere accertato:

a) la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 41, 42 e 43;

b) la conformità del regolamento di cui all'art. 46 e dei servizi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.

Art. 45.

Revoca dell'autorizzazione

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può revocare l'autorizzazione quando la società di gestione:

a) perda uno o più dei requisiti per l'autorizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera *a)*;

b) non adempia agli obblighi di cui all'art. 8.

2. In caso di revoca, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione.

CAPO II

Disciplina dei servizi di liquidazione

Art. 46.

Contenuto minimo del Regolamento

1. La società di gestione dei servizi di liquidazione disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di liquidazione, nonché le attività di cui all'art. 42, comma 1, e i collegamenti di cui al Titolo V.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro:

a) l'articolazione delle fasi, indicando in particolare il momento in cui le operazioni vengono acquisite dai servizi di liquidazione;

b) le categorie di soggetti ammessi;

c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei soggetti ammessi, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 69, comma 1-*ter*, del TUF;

d) gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi;

e) i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

f) i soggetti presso cui può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

g) le modalità operative alle quali si devono attenere i soggetti ammessi ai servizi di liquidazione, ivi comprese quelle che devono essere seguite in caso di svolgimento dei servizi di liquidazione per conto di terzi;

h) le modalità tecniche che i sistemi di riscontro e rettifica giornaliera utilizzati devono osservare per garantire che i sistemi di liquidazione acquisiscano in maniera corretta e completa i dati sulle operazioni da liquidare;

i) le misure di contenimento dei rischi di regolamento;

j) le misure tecniche volte ad assicurare la sicurezza informatica dei dati;

k) le modalità con cui verranno rese note ai soggetti ammessi le informazioni afferenti lo svolgimento del servizio.

3. I soggetti ammessi non possono regolare operazioni per conto delle controparti centrali.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento e le eventuali successive modifiche, se conformi alle disposizioni del presente provvedimento.

Art. 47.

Criteri generali di funzionamento

1. I dati sulle singole operazioni da liquidare sono trasmessi alla società di gestione preventivamente riscontrati da sistemi di riscontro e rettifica giornalieri. La società di gestione adotta tutte le misure necessarie ad assicurare la definitività infragiornaliera dei regolamenti e comunque a ridurre al minimo il lasso temporale intercorrente tra il momento di acquisizione ed elaborazione dei dati sulle singole operazioni da liquidare e quello del regolamento delle stesse.

2. La società di gestione dei servizi di liquidazione adotta modalità organizzative dei servizi finalizzate a contenere al massimo il numero delle transazioni in attesa di regolamento e ad assicurare la tempestiva chiusura della liquidazione anche in caso di inadempienza di uno o più dei soggetti ammessi.

Art. 48.

Orari e giornate di svolgimento

1. La società individua gli orari e le giornate di svolgimento dei servizi di liquidazione in modo da assicurarne la compatibilità con gli orari e le giornate di funzionamento del sistema TARGET2, anche al fine di consentire il trasferimento dei fondi nella stessa giornata di regolamento. I servizi di liquidazione dovranno in ogni caso consentire il regolamento delle operazioni di politica monetaria e quelle di finanziamento infragiornaliero della Banca centrale europea e delle banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro.

Art. 49.

Regolamento del contante e degli strumenti finanziari

1. Il regolamento finale del contante in euro avviene sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2.

2. Per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro o in sistemi di liquidazione esteri, la società di gestione dei servizi di liquidazione può avvalersi di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.

3. Il regolamento degli strumenti finanziari avviene sui conti in essere presso i soggetti che esercitano l'attività di gestione accentrata indicati nel regolamento di cui all'art. 46.

4. La società di gestione dei servizi di liquidazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il regolamento degli strumenti finanziari avvenga in modo irrevocabile e contestualmente al regolamento del contante.

TITOLO IV

SISTEMI DI GARANZIA

CAPO I

Disciplina delle società di gestione dei sistemi di garanzia

Art. 50.

Società di gestione

1. I sistemi di garanzia sono gestiti da società che possiedano i requisiti di cui all'art. 3 nonché le risorse finanziarie di cui al successivo art. 51.

Art. 51.

Risorse finanziarie minime

1. Il capitale minimo versato ed esistente delle società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione è di 12,5 milioni di euro.

2. Il capitale minimo versato ed esistente delle controparti centrali è di 25 milioni di euro.

3. Le società di gestione dei sistemi di garanzia si dotano di risorse patrimoniali e finanziarie adeguate a preservarne la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può richiedere in qualunque momento alle società un adeguamento delle risorse patrimoniali e finanziarie, al fine di garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 52.

Regolamento dei sistemi

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia disciplinano con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi da esse gestiti, i rapporti con e tra i partecipanti e i collegamenti di cui al Titolo V.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, approva il regolamento di cui al comma 1, nonché le eventuali successive modifiche, dopo avere verificato:

a) il possesso da parte delle società di gestione dei sistemi di garanzia dei requisiti di cui ai precedenti articoli del presente Titolo;

b) la conformità del regolamento di cui al comma 1 e dei sistemi gestiti alle disposizioni comuni e alla disciplina dettata dal presente Titolo.

Art. 53.

Attività diverse dalla gestione di sistemi di garanzia

1. Le società di gestione dei sistemi di garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attività diverse da quella di garanzia delle operazioni e comunicano preventivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le apposite misure di controllo dei rischi adottate.

CAPO II

Disciplina dei sistemi di garanzia

Sezione I

Sistemi di garanzia a controparte centrale

Art. 54.

Criteri generali di funzionamento

1. I sistemi di garanzia a controparte centrale sono finalizzati a compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento come disciplinata dalle regole del servizio di liquidazione utilizzato, le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema stesso derivanti da:

a) operazioni concluse sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione con i quali la società di gestione dei sistemi di garanzia abbia stipulato apposite convenzioni;

b) operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, sulla base di apposite convenzioni.

2. Nei casi in cui le regole di funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione prevedano che la compensazione e la garanzia delle operazioni possa essere effettuata da un partecipante diretto designato dal committente, diverso da quello che ha concluso l'operazione sul mercato, l'operazione si considera a tutti gli effetti come originariamente conclusa, per conto del committente, dal partecipante diretto designato alla compensazione e garanzia.

Art. 55.

Contenuto minimo del Regolamento

1. Il Regolamento di cui all'art. 52 stabilisce tra l'altro:

a) le fasi in cui si articola il processo di compensazione e garanzia delle operazioni;

b) le categorie di soggetti che possono assumere la qualifica di partecipante diretto e/o indiretto;

c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 70, comma 2-*bis*, del TUF;

d) le modalità di verifica della permanenza dei requisiti di cui alla lettera *c)*;

e) il momento e le modalità di assunzione in proprio da parte delle controparti centrali delle posizioni contrattuali derivanti dalle operazioni concluse dai partecipanti, in modo da non pregiudicare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento degli scambi;

f) le modalità di registrazione delle posizioni contrattuali, nel rispetto del principio della separatezza tra quelle derivanti da operazioni concluse dal partecipante per conto proprio e quelle derivanti da operazioni concluse per conto dei propri committenti;

g) le attività finanziarie utilizzabili per la costituzione dei margini, individuate dalle controparti centrali, nel rispetto dei principi di efficienza e stabilità, tra: contante; strumenti finanziari ammessi dal Sistema Europeo di Banche Centrali a garanzia delle proprie operazioni; garanzie autonome a prima richiesta emesse da imprese di assicurazione o da banche che non appartengano allo stesso gruppo del partecipante diretto garantito; attività sottostanti gli strumenti finanziari derivati ovvero strumenti finanziari, oggetto delle operazioni;

h) la tipologia, la modalità di versamento e i criteri di quantificazione dei margini in modo da garantire l'adeguata copertura delle perdite potenziali; l'ammontare dei margini è determinato dalle controparti centrali almeno quotidianamente;

i) i casi in cui le controparti centrali possono richiedere il versamento di margini aggiuntivi;

j) le condizioni e le modalità con cui consentire ai partecipanti diretti che lo richiedano di effettuare per singoli committenti il versamento dei margini a garanzia delle perdite potenziali derivanti dal saldo ottenuto dalla compensazione delle posizioni contrattuali dei committenti medesimi (marginazione lorda per singolo committente);

k) le misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, ulteriori rispetto a quelle previste alla lettera *h)*, che le controparti centrali ritengono necessario adottare al fine di garantire la stabilità e il continuo funzionamento del sistema di garanzia a controparte centrale; le disponibilità rivenienti dall'adozione di queste misure vengono utilizzate dalle controparti centrali in caso di inadempimento di uno o più partecipanti diretti.

Art. 56.

Margini

1. Le controparti centrali regolano con i partecipanti diretti i margini in euro sui conti in essere presso qualsiasi sistema componente di TARGET2 e i margini in strumenti finanziari sui conti presso soggetti che svolgono l'attività di gestione accentrata. Per il regolamento dei margini in valute diverse dall'euro, le controparti centrali si avvalgono di primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie.

2. Le disponibilità rivenienti dalla raccolta dei margini e dall'eventuale adozione delle ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 55, comma 1, lettera *k)*, possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le controparti centrali mantengono in ogni caso, depositata presso la banca centrale o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

Art. 57.

Procedura in caso di inadempimento

1. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del sistema gestito, il regolamento di cui all'art. 55 disciplina la procedura da adottare qualora un partecipante non adempia, nei termini e nelle modalità previste dal regolamento stesso, agli obblighi di versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 55, comma 1, lettera *k)*, ovvero agli obblighi di liquidazione delle operazioni; il regolamento disciplina altresì la procedura da seguire qualora un partecipante sia dichiarato insolvente per cause diverse dalle precedenti.

2. Nell'ambito della procedura di cui al comma precedente, il regolamento individua, tra l'altro, le misure volte a rendere residuale il ricorso alla realizzazione sul mercato delle posizioni contrattuali nei casi di cui all'art. 55, comma 1, lettera *j)*.

Art. 58.

Comunicazioni di dati e notizie

1. I partecipanti hanno l'obbligo di comunicare alle controparti centrali ogni dato da esse richiesto per il sicuro, ordinato e continuo funzionamento del sistema di garanzia.

2. Le controparti centrali possono comunicare ai partecipanti tutti i dati, concernenti altri partecipanti o i loro committenti, necessari al trasferimento delle posizioni di cui all'art. 57, comma 2.

3. Le controparti centrali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob ogni notizia ritenuta utile al fine di assicurare il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi.

Sezione II

Fondi di garanzia

Art. 59.

Fondi di garanzia dei contratti

1. I Fondi di garanzia dei contratti, destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati di cui all'art. 61 del TUF, possono essere istituiti dalle società di gestione dei medesimi mercati che ne affidano la gestione a società di cui all'art. 50.

Art. 60.

Funzionamento dei Fondi di garanzia dei contratti

1. I Fondi di garanzia dei contratti sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all'art. 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia dei contratti, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di insolvenza di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia, alla Consob e alle società di gestione dei mercati.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'art. 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento dei sistemi.

Art. 61.

Fondi di garanzia della liquidazione

1. I Fondi di garanzia della liquidazione, destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, possono essere istituiti dalla Banca d'Italia e dalla Consob che ne disciplinano l'affidamento in gestione a società di cui all'art. 50.

Art. 62.

Funzionamento dei Fondi di garanzia della liquidazione

1. I Fondi di garanzia della liquidazione sono costituiti dai versamenti effettuati dai partecipanti.

2. Sulla base di criteri oggettivi volti a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi di garanzia, il regolamento di cui all'art. 52 determina le categorie dei soggetti partecipanti ai Fondi di garanzia della liquidazione, nonché le modalità:

a) di adesione ai Fondi;

b) di calcolo e di costituzione dei versamenti, compresi i relativi termini;

c) di intervento dei Fondi nei casi di inadempimento degli obblighi di copertura dei saldi finali debitori da parte di un partecipante;

d) di recupero delle eventuali perdite subite dai Fondi;

e) di reintegro dei Fondi da parte dei partecipanti.

3. Qualora uno dei soggetti partecipanti non adempia, nei termini stabiliti, ai propri obblighi verso i Fondi, le società che li gestiscono ne danno tempestiva notizia alla Banca d'Italia e alla Consob.

4. Le attività di pertinenza dei Fondi possono essere investite in strumenti di mercato monetario o finanziario prontamente liquidabili ed emessi da soggetti provvisti di elevato merito di credito. Le società di gestione di cui all'art. 50 mantengono in ogni caso, depositata sui conti in essere presso banche centrali o primarie banche autorizzate in Italia ovvero comunitarie, la liquidità necessaria per assicurare il continuo funzionamento del sistema.

TITOLO V

COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI

Art. 63.

Criteri per la realizzazione di collegamenti

1. Le società di gestione, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 69, comma 1-*ter*, 70, comma 2-*bis*, e 81, comma 2, del TUF, possono realizzare collegamenti con:

a) altre società di gestione;

b) soggetti esteri che offrono servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e che gestiscono sistemi analoghi ai sistemi di garanzia di strumenti finanziari, sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

Art. 64.

Misure di contenimento dei rischi

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob:

a) i progetti relativi ai collegamenti di cui all'articolo precedente, corredati dell'analisi dei rischi e dell'illustrazione delle misure di controllo previste e, ove presenti, delle modalità di partecipazione non conformi a quelle generalmente applicabili;

b) le bozze dei contratti che presiedono ai collegamenti.

2. Il comma 1 si applica altresì ai progetti di modifica sostanziale degli accordi in essere.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le società di gestione trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i contratti che presiedono ai collegamenti di cui al comma 1, ed ogni successiva modifica degli stessi.

4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere modifiche ai progetti di collegamento, alle misure di controllo dei rischi e ai contratti preventivamente comunicati ai sensi dei commi precedenti, qualora non li ritengano adeguati al perseguimento delle finalità indicate agli articoli 77, comma 1, e 82, comma 1, del TUF.

PARTE II

VIGILANZA INFORMATIVA

Art. 65.

Comunicazioni relative agli esponenti aziendali

1. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni nel corso delle quali gli organi sociali competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, comma 4, del TUF. La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che deve risultare dal verbale dell'organo competente. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. In particolare, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Specifiche indicazioni vanno fornite con riguardo ai criteri adottati dal competente organo sociale per valutare i requisiti di indipendenza.

2. La Banca d'Italia e la Consob si riservano la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive.

Art. 66.

Incontri con le società vigilate

1. L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza può avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali e/o con i responsabili dei vari settori della struttura aziendale.

2. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla Consob o dalle stesse società di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 67.

Modificazioni dello statuto

1. Le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modificazione dello statuto.

2. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte dell'organo di amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche statutarie proposte.

3. Le modifiche dello statuto approvate dall'assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla Consob.

4. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante.

Art. 68.

Regolamenti dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia

1. Le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di modifica dei propri regolamenti, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalità delle modifiche regolamentari proposte.

2. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le società di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob una copia del testo regolamentare aggiornato, corredata dei risultati delle consultazioni e degli esiti delle analisi svolte ai sensi dell'art. 7, comma 2, nei casi ivi previsti.

3 Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le disposizioni applicative e ogni altra delibera che integri il contenuto dei regolamenti.

4 In occasione delle modifiche regolamentari le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito Internet, del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni applicative.

Art. 69.

Documentazione di bilancio

1. Le società di gestione inviano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio è corredato del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, della relazione dell'organo di amministrazione sulla gestione, della relazione dei sindaci, se presenti, e della

relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

Art. 70.

Delibere assembleari

1. Le società di gestione provvedono ad inviare alla Banca d'Italia e alla Consob i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

2. Le società di gestione inviano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati.

Art. 71.

Comunicazioni dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

2. L'organo di controllo invia alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati.

Art. 72.

Informativa sulla compagine azionaria

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica del libro dei soci.

2. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione comunicano annualmente alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

a) del numero di azioni con diritto di voto possedute;

b) della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto.

3. Le società di gestione rendono pubblico annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci.

Art. 73.

Variazioni degli organi sociali

1. Le società di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nella composizione degli organi sociali.

2. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la composizione aggiornata degli organi sociali.

Art. 74.

Relazione sulla struttura organizzativa e sulla gestione dei rischi

1. L'organo di amministrazione delle società di gestione invia alla Banca d'Italia e alla Consob, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

a) separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonché gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi;

b) attività di controllo sulla gestione, con individuazione dei compiti e delle responsabilità, in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;

c) procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione, anche con riferimento alle attività esternalizzate.

2. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti:

a) organigramma e funzionigramma;

b) meccanismi di delega;

c) articolazione del sistema dei controlli interni;

d) metodologie adottate per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi, con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;

e) presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; in tale ambito, le società di gestione accentrata dedicano particolare attenzione agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalità di registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura;

f) misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;

g) misure organizzative adottate, valutazioni effettuate e accordi conclusi ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1, 2 e 3;

h) presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio;

i) principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura.

3. In occasione dell'invio della relazione le società di gestione accentrata comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia, in base a quanto previsto dall'art. 20, le informazioni in merito alle misure adottate al fine di fronteggiare i rischi di danno derivante da dolo o colpa nello svolgimento della propria attività nonché da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari.

4. La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative.

Art. 75.

Relazione sulle strutture tecnologiche e informatiche

1. Le società di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati sono comunicati alla Banca d'Italia e alla Consob, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

2. I rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche che dovessero eventualmente insorgere vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, che verranno successivamente informate delle misure correttive adottate, anche nel corso degli incontri di cui all'art. 66.

Art. 76.

Documenti di pianificazione, accordi di cooperazione e convenzioni

1. Le società di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob:

a) i documenti di pianificazione aziendale sottoposti all'organo di amministrazione ovvero, nei casi previsti, al consiglio di sorveglianza, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione;

b) gli accordi, sottoposti all'organo di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, diversi da quelli di cui alla Parte I, Titolo V, che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.

2. Le società di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le convenzioni stipulate con gli emittenti ai sensi dell'art. 15 e ne danno notizia agli intermediari.

Art. 77.

Informativa sulle attività esercitabili e sulle partecipazioni detenibili

1. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano in via preventiva alla Banca d'Italia e alla Consob le attività connesse e strumentali che intendono svolgere.

2. Le società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andrà tempestivamente fornita alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 78.

Comunicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla gestione accentrata.

1. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal decreto sulla definitività, le società di gestione accentrata comunicano alla Consob l'elenco dei soggetti ammessi ai sensi dell'art. 12 e l'elenco degli emittenti, in occasione dell'avvio dei servizi e annualmente in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio.

Art. 79.

Informazioni sul funzionamento dei servizi di gestione accentrata e di liquidazione e dei sistemi di garanzia

1. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai servizi e ai sistemi gestiti, inclusa l'attività svolta dai soggetti ammessi ai servizi e ai sistemi medesimi.

2. L'acquisizione può avvenire attraverso:

a) collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dei servizi;

b) periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;

c) richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

3. La Consob ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. La Consob si riserva comunque la facoltà di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati.

4. Ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla Consob.

5. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei servizi e dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo.

6. Ai sensi dell'art. 77 del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere le informazioni di cui al comma 1 anche ai soggetti ammessi ai servizi di liquidazione e ai sistemi di garanzia.

PARTE III

LIQUIDAZIONE DELLE INSOLVENZE DI MERCATO

Art. 80.

Presupposti dell'insolvenza di mercato

1. L'insolvenza di mercato è determinata da gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e del partecipante ai sistemi di garanzia a controparte centrale.

2. L'insolvenza di mercato è comunque presunta in caso di:

a) mancato versamento nei termini e nei modi previsti dell'importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;

b) mancato versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi di cui all'art. 55, comma 1, lettera *k)*, nonché mancato regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, da parte del partecipante ai sistemi di garanzia a controparte centrale, nei termini e nei modi previsti.

Art. 81.

Accertamento dell'insolvenza di mercato

1. Le società di gestione dei mercati regolamentati, le controparti centrali e i liquidatori, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob i gravi inadempimenti o gli altri fatti esteriori indicati nell'art. 80, comma 1, dei quali siano a conoscenza.

2. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) nel caso di cui all'art. 80, comma 2, lettera *a)*, la società di gestione dei mercati regolamentati o le controparti ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti adottati in conformità con quanto previsto dai loro regolamenti;

b) nei casi di cui all'art. 80, comma 2, le controparti centrali ne danno comunicazione alla Consob indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformità con quanto previsto dalla disciplina della Parte I, Titolo IV.

3. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento la Consob può impartire istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima.

Art. 82.

Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato

1 La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e al comma 4, lettera *a)*, nei seguenti casi:

a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e non garantite da controparti centrali;

b) compensi, contratti a termine in accensione e contratti a premio conclusi fuori dei mercati regolamentati;

c) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato italiano.

2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia a controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Resta ferma per le controparti centrali la possibilità di applicare la procedura di inadempimento di cui all'art. 57.

3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario:

a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dal liquidatore insolvente;

b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri escludono le operazioni non definitive facenti capo all'insolvente;

c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera *b)*.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 81, comma 2, lettera *b)*, il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del TUF gestisce la liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza;

b) relativamente alle operazioni per le quali è stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e dai servizi di liquidazione, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per contante, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, comprendendo anche i differenziali a debito risultanti dal compimento delle procedure esecutive;

c) sentite le società di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera *b)*, i termini e le modalità nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono

altresì optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi di riferimento rilevati dalle società di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini;

d) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera *c)*;

e) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in contante a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in contante a loro credito, dedotti i margini e le altre prestazioni a titolo di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

5. Nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, al fine di consentire il regolamento delle operazioni di pertinenza dei negoziatori, il commissario verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore dette operazioni e le disponibilità in titoli e in contante da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Nel caso il negoziatore sia un partecipante alla controparte centrale, la verifica della possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni del negoziatore e le relative disponibilità viene effettuata dalla controparte centrale.

Art. 83.

Comunicazioni alla Consob

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84.

Disposizione transitoria

1. Fino alla data di migrazione della Banca d'Italia dal sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla medesima alla Single Shared Platform, ai sensi dell'art. 13 dell'Atto di indirizzo della Banca centrale europea del 26 aprile 2007 (BCE/2007/2) relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), ogni riferimento al sistema TARGET2 ovvero qualsiasi sistema componente di TARGET2 va inteso riferito al sistema di regolamento lordo in contante gestito dalla Banca d'Italia.

Art. 85.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Dalla data di cui al comma precedente sono abrogati i seguenti provvedimenti:

a) Il Regolamento Consob, d'intesa Banca d'Italia, 23 dicembre 1998, n. 11768/1998, e successive modifiche ed integrazioni;

b) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 8 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il Provvedimento Banca d'Italia e Consob, 24 gennaio 2002, ad eccezione della Parte I concernente i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e le relative società di gestione;

d) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 30 settembre 2002;

e) il Provvedimento Banca d'Italia, d'intesa Consob, 22 ottobre 2002.

Art. 86.

Adeguamento dei regolamenti delle società di gestione

1. Le società di gestione provvedono all'eventuale adeguamento del proprio regolamento alle nuove disposizioni, in occasione della prima modifica dello stesso o, comunque, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Le società di gestione si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 4 sulla continuità operativa entro maggio 2008.

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA *BUSINESS CONTINUITY* DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE E DEI SISTEMI DI GARANZIA

1. Premessa

La tutela dell'efficienza e del corretto funzionamento dei mercati monetari e finanziari e delle strutture di supporto ha da tempo fatto emergere la necessità che i servizi relativi al *trading* e al *post-trading* siano gestiti con particolare attenzione ai rischi connessi con il mancato o insufficiente funzionamento delle procedure informatiche e telematiche.

Il concreto ambito di applicazione di questo principio è stato spesso circoscritto alla componente tecnologica. I gestori hanno mostrato sensibilità per i fenomeni avversi che storicamente hanno evidenziato la maggiore probabilità di accadimento: ciascuno di essi dispone di un «piano di emergenza» da attivare in caso di «eventi disastrosi». I piani tendono a presidiare la continuità delle operazioni ritenute vitali e a prevedere il ritorno a un'operatività accettabile entro tempi massimi fissati a priori.

Su tali tematiche, negli ultimi anni vanno tuttavia emergendo decisivi fattori di novità che delineano uno scenario più complesso e rischioso oltre che meno prevedibile, rendendo di pari passo meno adeguati gli strumenti tradizionalmente utilizzati.

In particolare, gli eventi accaduti a New York l'11 settembre del 2001 evidenziano la maggiore probabilità con cui possono verificarsi disastri di dimensione elevata. Tale circostanza, assieme alla sempre maggiore importanza assunta dall'industria della finanza nei paesi più avanzati, rende i mercati finanziari meritevoli di specifica e adeguata protezione.

Recenti eventi «disastrosi» legati a disfunzioni dei servizi di pubblica utilità concorrono, inoltre, a comporre un quadro di ulteriore complessità.

Sono quindi diventate necessarie misure più articolate volte a individuare soluzioni maggiormente robuste ed efficaci, che coinvolgono tutti i soggetti che svolgono un ruolo rilevante per la «filiera produttiva dei mercati finanziari».

In tale contesto, le Autorità di Supervisione dei principali paesi hanno intrapreso una verifica del livello di preparazione all'emergenza degli organismi rilevanti per il funzionamento dei sistemi finanziari.

Concordemente con tali lavori, la Banca d'Italia ha avviato d'intesa con la Consob, a partire dall'anno 2002, un insieme di iniziative a cui partecipano le componenti della piazza finanziaria nazionale (intermediari, mercati, organismi di supporto e sistemi di pagamento). Tali iniziative sono indirizzate ad analizzare la situazione attuale, rilevare i fattori di miglioramento, individuare le regole e gli strumenti per elevare il grado di sicurezza del sistema, ricomporre in forma integrata il contesto operativo per la gestione dell'emergenza.

Nella fase di analisi sono state confermate come cruciali le infrastrutture che erogano servizi nel «settore titoli», data la loro posizione centrale rispetto all'attività svolta dagli intermediari; particolare

rilievo assumono le funzioni di *clearing* e *settlement* degli strumenti finanziari. Problemi presenti in tali servizi, qualora rendessero indisponibile il servizio di «esecuzione delle transazioni», potrebbero riflettersi sull'operatività dei mercati e degli intermediari.

2. Obiettivi

L'azione delle Autorità mira a rafforzare la capacità del sistema finanziario italiano di «resistere» a eventi dannosi non prevedibili. Obiettivo finale è limitare il rischio globalmente corso a fronte di questi eventi.

Obiettivi intermedi sono l'adozione di strumenti adatti a gestire le possibili crisi e a ottenere il ripristino dell'operatività dei mercati finanziari e delle strutture di supporto. In rapporto alla dimensione dell'evento e alla rilevanza del servizio offerto, la riattivazione potrà condurre, «in tempi brevi» l'operatività dei sistemi a una «condizione accettabile» mirata a consentire la chiusura della giornata operativa; il ripristino del «livello normale» di operatività dovrà avvenire in «tempi adeguati».

A tali fini, si pone l'esigenza di una risistemazione dei piani di emergenza attraverso la fissazione di concreti parametri di riferimento per la continuità di servizio.

Nel seguito si delineano i principi generali atti a contenere il «rischio sistemico»; essi sono commisurati al ruolo svolto dai soggetti destinatari delle linee guida. Sono inoltre forniti i criteri a cui va ispirata la predisposizione degli interventi (organizzativi e gestionali) di miglioramento e di tenuta dei piani di emergenza.

L'iniziativa, assieme alle analoghe azioni relative agli intermediari e alle infrastrutture di pagamento attivate in maniera condivisa dalla Banca d'Italia, tende a completare il quadro degli interventi necessari ai fini del rafforzamento delle strutture operanti nei settori del credito, della moneta e della finanza in Italia. Linee guida simili sono state adottate nei paesi dotati di una dimensione finanziaria paragonabile a quella dell'Italia.

L'enunciazione dei principi qui effettuata è volta a contemperare esigenze diverse, dovute alla complessità delle problematiche affrontate e alla necessità di conferire stabilità alle regole vigenti; in tale contesto i principi tendono a indicare innanzitutto le strategie da seguire lasciando l'effettiva realizzazione all'iniziativa dei gestori.

3. Aspetti aziendali riguardanti la continuità operativa

L'ottenimento della continuità operativa costituisce elemento centrale della strategia aziendale; esso richiede la valutazione dello stato del sistema, l'effettuazione di adeguate scelte gestionali, il coinvolgimento degli organi amministrativi e di controllo. È responsabilità dei vertici aziendali approvare gli obiettivi in materia di continuità di servizio, scegliere le politiche da attuare per il loro raggiungimento definendo i conseguenti piani di sviluppo e gestione.

Il piano di continuità operativa, che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della società, è finalizzato alla gestione di situazioni critiche conseguenti sia a incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese che colpiscono direttamente l'azienda o sue controparti rilevanti (altri sistemi fortemente connessi, fornitori rilevanti, aderenti al sistema, servizi essenziali dell'infrastruttura finanziaria, *utilities*).

Quali requisiti minimali, detto piano:

- *classifica le attività interne secondo il grado di rilevanza per la funzione espletata;*
- *individua per ciascuna attività gli obiettivi e i presidi tecnici e organizzativi da realizzare;*
- *assegna risorse adeguate alla sua realizzazione;*
- *specifica la frequenza e l'ampiezza delle verifiche;*
- *riporta tutti i soggetti, compresi i fornitori, da coinvolgere nelle relative operazioni di collaudo;*
- *esamina la criticità dei fornitori di servizi esterni e i presidi adottati;*
- *individua il sistema per la valutazione del piano e per gli interventi correttivi;*
- *evidenzia le potenziali interrelazioni con soggetti esterni considerando anche le attività di tipo* cross-border.

Il piano considera almeno gli scenari di crisi di seguito elencati, effettuando per ciascuno di essi l'analisi d'impatto e individuando le possibili soluzioni:

- *indisponibilità di un edificio che ospita uffici o apparecchiature critiche;*
- *mancanza improvvisa di personale essenziale;*
- *improvvisa assenza di servizi dai fornitori esterni (es. energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, servizi esternalizzati, servizi rilevanti per il sistema finanziario);*
- *attacchi perpetrati dall'esterno o dall'interno (es. virus informatici, attraverso l'utilizzo di reti telematiche, danneggiamenti provocati da dipendenti infedeli);*
- *disastri su larga scala.*

Il vertice aziendale stabilisce i presidi organizzativi utili per la definizione, manutenzione, controllo e gestione della continuità operativa (es. comitati di crisi e di gestione dell'emergenza), assegnando la responsabilità di gestione delle varie fasi dell'emergenza e stabilendo i compiti da espletare in caso di crisi nei confronti dei terzi e delle Autorità.

Allo scopo di elevare l'affidabilità complessiva del piano, appare opportuno il ricorso a società di revisione esterne di primaria importanza specializzate nell'utilizzo di standard di sicurezza internazionali o il ricorso a procedure di certificazione.

L'alta direzione partecipa alle scelte più rilevanti concernenti la continuità di servizio, favorendo tra l'altro gli aspetti riguardanti la diffusione della conoscenza del piano tra il personale, la tenuta di una documentazione formale, i riferimenti periodici al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Il piano e le sue modifiche o integrazioni sono prontamente trasmessi alle Autorità di Supervisione.

4. Requisiti del piano di continuità

4.1 Analisi del rischio

Le priorità e le risorse assegnate alla continuità operativa devono essere correlate ai rischi. Un'analisi dei rischi (continuamente aggiornata) per i diversi scenari prende in esame gli effetti su ciascun processo aziendale e sui servizi vitali e critici determinando il livello di rischio complessivo.

L'analisi:

- *è contestualizzata nella realtà aziendale (es. complessità organizzativa e operativa, grado di automazione) e in quella esterna (es. localizzazione dei siti, vicinanza a probabili obiettivi, concentrazione geografica);*
- *considera le funzioni esternalizzate (es. sistema informativo o hardware facility) ed esamina gli aspetti connessi alle caratteristiche di continuità dei fornitori esterni;*
- *valuta approfonditamente i vincoli delle interdipendenze tra e con fornitori, clienti, e intermediari e dei rapporti di servizio con le Istituzioni.*

4.2. I servizi vitali e critici

In termini generali sono considerati vitali i servizi strettamente funzionali al soddisfacimento di fondamentali esigenze di liquidità degli operatori economici il cui blocco, anche di brevissima durata, ha rilevanti effetti negativi sull'operatività. I servizi critici sono quelli che, pur assumendo particolare rilievo, possono comunque tollerare un blocco più prolungato dell'operatività senza gravi inconvenienti.

I gestori dei sistemi interessati identificano le componenti del sistema aziendale corrispondenti ai servizi vitali e a quelli critici. Essi considerano tutti gli aspetti che consentono di ricavare il livello di continuità operativa realizzato, rapportandolo al livello desiderato attraverso misure di prevenzione e con soluzioni di emergenza.

Per ciascuna attività considerata vanno individuate le componenti e le risorse coinvolte nell'erogazione del connesso servizio (es. le procedure di supporto, il personale addetto, le strutture logistiche interessate, le infrastrutture tecnologiche utilizzate, gli apparati e i sistemi di telecomunicazione, i programmi applicativi e il software di sistema, le conoscenze professionali, ecc.).

Il lavoro di analisi si basa almeno sui seguenti punti:

- *per ciascun servizio di rilievo (vitale o critico), di concerto con le Autorità, vengono stabiliti i parametri obiettivo da misurare e il loro valore massimo atteso (es. tempo massimo per la ripartenza in configurazione di recovery, percentuale di disponibilità);*
- *i processi relativi ai servizi di cui sopra richiedono l'utilizzo di risorse ad alta disponibilità. Per essi di norma sono utilizzati accorgimenti di tipo tecnologico che consentono il recupero dei dati «a caldo»*

ovvero la creazione di archivi ridondati continuamente aggiornati ovvero sistemi tecnologici dotati di tolleranza ai guasti (es. con duplicazione degli apparati);

- i responsabili di ciascun processo di rilievo concorrono a definire le citate caratteristiche di alta disponibilità in termini misurabili (es. tempo massimo di interruzione) per tutte le risorse rilevanti; essi contribuiscono alla realizzazione delle misure di continuità in base a quanto stabilito nel piano di continuità;

- per i servizi vitali, in particolare, vengono utilizzate tecnologie che siano altamente affidabili e adeguatamente aggiornate ai più recenti sviluppi;

- vengono esplicitamente considerate ipotesi di perdita dei dati individuandone modalità e tempi di recupero.

4.3 Il contenuto del piano di continuità e la sua gestione

Il piano di continuità documenta, con adeguato livello di dettaglio, tutte le attività connesse con la dichiarazione dello stato di crisi, l'organizzazione e le procedure da seguire in tale situazione, l'*iter* per la ripresa dell'operatività, i presidi e le scelte adottate a seguito delle analisi effettuate, le modalità di comunicazione con l'esterno.

Il piano esplicita i siti elaborativi, gli spazi e le attrezzature per il personale. Fornisce indicazioni sulle modalità e sulla frequenza di generazione delle copie degli archivi di produzione, definisce le regole e i tempi di conservazione delle stesse, descrive le procedure per il ripristino degli archivi sui sistemi posti nei siti alternativi.

La frequenza delle copie è correlata al volume di operatività e all'importanza dell'integrità dei dati ai fini della continuazione della procedura servita; gli archivi di supporto sono duplicati di norma con continuità. Sono assunte cautele per la conservazione delle copie elettroniche in siti a elevata sicurezza fisica; sono inoltre definiti i criteri di allineamento degli archivi.

Il piano individua le modalità di comunicazione con le Autorità di Supervisione, gli altri operatori, le altre autorità, i media e il pubblico.

I soggetti vigilati che ricorrono a fornitori esterni per la realizzazione del piano pongono in essere le opportune cautele volte ad assicurare che sia sempre presente la capacità di erogare il servizio con le prestazioni adeguate.

Il contratto stipulato con il fornitore deve consentire all'intermediario di utilizzare il centro di recovery per periodi prolungati, fino al pieno ripristino del sito primario.

Il piano individua il personale essenziale per assicurare la continuità delle attività di rilievo e fornisce allo stesso indicazioni sulla località da raggiungere e sulle attività da porre in essere in caso di emergenza. Al personale interessato viene fornito un manuale aggiornato con tutte le indicazioni utili per la crisi.

Ogni unità organizzativa individua un responsabile per l'emergenza. In occasione di modifiche alla configurazione tecnologica e organizzativa dei servizi vengono apportate e verificate le opportune modifiche al piano.

Il piano determina il personale alternativo da impiegare in caso di indisponibilità di quello normalmente previsto. Il personale è addestrato sulle misure di emergenza; va valutata l'opportunità di organizzare il lavoro su più turni e/o su più sedi nonché il ricorso a postazioni mobili per il lavoro remoto.

Il livello di approfondimento e la frequenza delle verifiche periodiche sono proporzionali ai rischi e alla criticità dei processi. I test sono condotti coinvolgendo i soggetti potenzialmente interessati.

Il piano viene periodicamente e regolarmente collaudato, con frequenza almeno annuale, rendendo le condizioni di prova il più possibile simili a situazioni reali.

La verifica del corretto e adeguato funzionamento del piano di continuità deve essere completa, i suoi esiti vengono documentati e portati a conoscenza dell'alta direzione, delle unità operative, delle funzioni di audit nonché delle Autorità di Supervisione.

A seguito di ciascuna verifica, vengono tempestivamente avviate opportune azioni correttive per le carenze evidenziatesi.

4.4 Esternalizzazione e rapporti con le utilities

L'attribuzione a terzi di attività connesse alla gestione di procedure o servizi giudicati vitali o critici non esonera l'organismo gestore del servizio dalla responsabilità relativa al mantenimento della continuità operativa.

Nel caso l'attività esternalizzata riguardi la gestione del software e/o la disponibilità dell'hardware, il gestore del servizio acquisisce, al momento di effettuare l'analisi finalizzata alla definizione del piano di continuità, la piena conoscenza del sistema esternalizzato e della sua organizzazione. Il piano di continuità operativa del gestore responsabile del servizio ingloba tutti gli aspetti che interessano quanto esternalizzato; esso viene predisposto e definito sotto la sua piena responsabilità.

È cura del gestore, qualora il fornitore esterno non sia conforme a quanto richiesto dal piano di continuità dei propri servizi o non sia prevedibile ottenere contrattualmente risposte adeguate in tal senso (es. per i servizi di pubblica utilità), predisporre modalità di approvvigionamento alternative.

I requisiti previsti dalle presenti linee guida trovano applicazione anche nei casi in cui il gestore abbia provveduto ad affidare, in tutto o in parte, il servizio a una società terza.

I contratti con i fornitori definiscono i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e individuano soluzioni compatibili con le esigenze aziendali in coerenza con lo scenario di analisi del rischio effettuato e i relativi obiettivi operativi.

Per i rapporti di fornitura riguardanti servizi di pubblico utilizzo, il gestore acquisisce i piani di emergenza dei fornitori, ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e predisporre soluzioni di continuità coordinate. Qualora non sia garantito l'ottenimento dei requisiti prescritti, il gestore si dota di fornitori secondari per i medesimi servizi o di fonti autonome per l'auto-fornitura (es. generatori elettrici ausiliari e/o pool di batterie, linee telefoniche ridondate).

4.5 Accordi con gli altri soggetti

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi operativi intermedi relativi alla continuità di servizio, le società definiscono una mappa completa delle dipendenze da terzi, considerando in particolare i fornitori di servizi, specie nel settore finanziario, gli utilizzatori e aderenti dei propri servizi da cui può dipendere il buon andamento delle attività espletate.

Per ciascuna delle dipendenze rilevate, viene analizzata la capacità di influenzare l'affidabilità e il regolare funzionamento dei propri servizi, evidenziando i soggetti e gli snodi essenziali. Con ciascuno di questi soggetti il gestore avrà cura di realizzare accordi di collaborazione indirizzati a ottenere la rispondenza agli obiettivi posti, la pronta collaborazione in caso di crisi, la definizione delle modalità e degli strumenti per gestire eventuali situazioni di disastro. Le procedure stabilite contrattualmente sono oggetto di verifica nell'ambito delle attività di test dei piani di emergenza.

La mappa delle dipendenze, l'elenco delle infrastrutture critiche e i relativi accordi vengono prontamente portati a conoscenza delle Autorità di Supervisione.

Gli accordi con gli altri soggetti rilevanti del sistema finanziario definiscono i «livelli di servizio» reciprocamente assicurati e individuano soluzioni compatibili con gli obiettivi operativi; essi permettono al gestore di disporre di informazioni adeguate al fine di valutare la qualità del risultato finale ottenuto.

4.6 Siti secondari

La localizzazione, la configurazione e la gestione dei siti di produzione e dei siti volti ad assicurare la continuità operativa (poli di *recovery*) devono consentire di minimizzare la probabilità di blocco contemporaneo dell'attività dei centri. Deve essere inoltre valutata la possibilità di disporre di ulteriori siti in grado di consentire il recupero delle informazioni e dei dati più importanti, nonché del *software* applicativo sviluppato per la gestione dei servizi.

L'analisi di impatto deve tenere conto delle conseguenze, per l'operatività del sistema, di catastrofi estese quali calamità naturali (es. alluvioni, terremoti), disastri aerei, attacchi terroristici.

Il vertice aziendale deve assicurarsi, sulla base di adeguate analisi, che i due siti, primario e alternativo, abbiano profili di rischio differenti e sottoporre ad attenta valutazione il rischio residuo di blocco contemporaneo degli stessi.

Va diversificato per i siti l'utilizzo delle infrastrutture (es. telecomunicazioni, energia elettrica). Va verificata la disponibilità di alternative valide per i servizi essenziali di pubblica utilità (es. trasporti). Va valutata l'opportunità di mantenere una terza copia degli archivi di produzione, da conservare con opportune cautele.

ALLEGATO 2

1 L'intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA ....
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 data ....

3 n. prog. annuo | 4 codice cliente | 5 ______________________________

6 a richiesta di ________________
____
luogo e data di nascita

7 La presente certificazione, con efficacia ____________________ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto
data .... firma ....

L'intermediario

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data di rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ...;
8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ... ",
   "vincolo di pegno a favore di .... ",
   "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 e all'articolo 31 del D.L.gs. 213/98

08A01524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kelowna (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

(Omissis);

La Sig.ra Sonia Borsato, Agente consolare onorario in Kelowna (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato generale d'Italia in Vancouver;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare Onoraria in Kelowna;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Vancouver, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A01560

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Blumenau (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Decreta:

(Omissis);

La Sig. Jose' Campestrini, Agente consolare onorario in Blumenau (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitba dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Curitiba);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Blumenau e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A01561

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 42527 del 8 gennaio 2008 la società Lumetec S.p.a., con sede in Lumezzane (Brescia), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° giugno 2005.

Con decreto n. 42546 del 18 gennaio 2008 la società Alto vicentino servizi S.p.a., con sede in Thiene (Vicenza), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1° agosto 2005.

Con decreto n. 42547 del 18 gennaio 2008 la società Uniacque S.p.a., con sede in Bergamo, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 28 luglio 2007.

Con decreto n. 42548 del 18 gennaio 2008 la società Gesam S.p.a., con sede in Lucca, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 22 novembre 1995.

08A01426

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale dell'istituzione scolastica «Saint Maur International School» Yokohama - Giappone.

Con decreto direttore generale 19 febbraio 2008 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «Saint Maur International School» Yokohama - Giappone.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

08A01566

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili

Con decreto 14 gennaio 2008 n. 17, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2008, reg. n. 1, foglio n. 89, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Sirolo (Ancona), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 6 particelle n. 1623, 1624, 1625, 1626, 1627.

Con decreto 8 gennaio 2008 n. 3, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2008, registro n. 1, foglio n. 87, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'ex alveo della gora Romita nel comune di Prato, distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio 82 map.le 1365;

Con decreto 8 gennaio 2008, n. 4, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2008, registro n. 1, foglio n. 88, è stato disposto il passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un'ex casa di guardia sita nel comune di Bondeno (Ferrara), distinta al N.C.T. del comune medesimo al foglio 63, map.le 119 e al C.F. al foglio 63, map.le 119, sub 1,2,3 e map.le 120.

08A01413

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-054) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.